

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini	Presidente
Dott. Pietro Spera	Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi	Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:

POLAR S.R.L. CF 03524120924

Premesso che:

POLAR S.r.l. in data 18 aprile 2023 ha provveduto a depositare domanda di concordato preventivo in continuità aziendale "piena" nonché i relativi allegati.

Il Tribunale di Genova ha dichiarato aperta la Procedura di concordato preventivo con decreto del 4 maggio 2023 depositato in data 12 maggio 2023.

La Società ha successivamente depositato tre distinte istanze per la richiesta di proroga dei termini previsti dall'art. 107 e 47 CCII, rispettivamente in data 18 settembre 2023, 13 dicembre 2023 e 15 marzo 2024, al fine di far fronte alle diverse problematiche riscontrate con la Regione Sardegna nell'iter di rinnovo delle concessioni "Rio Palmas" e "Santa Brà" (iter di rinnovo ancora in corso), nonché per poter formulare una "nuova" domanda di concordato preventivo in continuità aziendale tenuto conto che quella depositata in Tribunale in data 18 aprile 2023 non rifletteva più la situazione attuale della Polar e che per il buon esito del "nuovo" piano sarebbe stata necessaria la ricezione di



una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda da parte di un soggetto terzo che avrebbe consentito il soddisfacimento dei Creditori nelle percentuali prospettate.

Con Relazione in data 31 maggio 2024 il Commissario giudiziale, dott.ssa Elisa Papandrea, rilevato che le trattive con il soggetto potenzialmente interessato all'acquisto dell'azienda, Galileo S.r.l., si fossero concretizzate nella presentazione di un'offerta di acquisto dell'azienda irricevibile dalla società in concordato, dal momento che non rispecchiava quanto sarebbe stato necessario a Polar per poter formulare una "nuova" domanda di concordato preventivo in continuità, segnalava - ai sensi dell'art. 106 II comma CCII - il venir meno delle condizioni di cui agli articoli 84 e 87 CCII.

A seguito di tale segnalazione il Tribunale fissava udienza ai sensi dell'art. 44 II comma CCII, dando comunicazione della stessa al Pubblico ministero che - intervenuto con deposito di memoria in data 20 giugno 2024 - ha chiesto la apertura della liquidazione giudiziale, sottolineando lo stato di insolvenza e l'impossibilità di pervenire alla soluzione della crisi con modalità alternative.

La società ha depositato memoria difensiva ed è comparsa all'udienza, non contestando quanto emergente dalla Relazione del Commissario, ma chiedendo un differimento del termine per il deposito della proposta concordataria ed argomentando sulla convenienza, in ogni caso, di una procedura alternativa alla liquidazione giudiziale, anche avuto riguardo alla ripresa di contatti con soggetti diversi da Galileo per la cessione dell'azienda.

Il Tribunale, posto che non è contestata la sopravvenuta impossibilità di depositare il piano di concordato nei termini (già prorogati per ben tre volte) stabiliti dalla legge, è chiamato pertanto a valutare - in via preliminare - se sia ancora ammissibile un differimento del termine per il deposito del piano aziendale; e, ove decisa in senso negativo tale prima alternativa, se vi siano o meno i presupposti per la apertura della liquidazione giudiziale in accoglimento della domanda del Pubblico Ministero.



Quanto alla prima delle due questioni, va innanzitutto osservato che è opinione pacifica (e non pare che sul punto le innovazioni del CCII debbano portare a conclusione diversa) che il termine per il voto, in particolare nel precedente regime la data dell'adunanza ai sensi dell'art. 163 II comma numero 2), nel CCII la data iniziale e finale ai sensi dell'art. 47 II comma lett. c), sia prorogabile su istanza del debitore quando intervengono elementi nuovi che – implicando una modifica sostanziale del piano – rendano necessario consentirne l'esame ai soggetti chiamati ad esprimersi su di esso.

In ragione di tali presupposti questo Tribunale ha disposto nell'ultimo anno le seguenti proroghe dei termini:

- provvedimento del 19 settembre 2023 -> spostamento della “data iniziale del 05.02.24 ore 9,00 e la data finale del 16.02.24 ore 12,00 per l'espressione del voto dei creditori”.
- provvedimento del 18 dicembre 2023 -> spostamento della “data iniziale del 6.05.24 ore 9,00 e la data finale del 16.05.24 ore 12,00 per l'espressione del voto dei creditori”.
- provvedimento del 21 marzo 2024 -> spostamento della “data iniziale del 3.08.24 ore 9,00 e la data finale del 13.08.24 ore 12,00 per l'espressione del voto dei creditori”.

La società, alla luce dell'inaspettato fallimento della trattativa per la cessione dell'azienda, costituente il fulcro del piano, ed a fronte della segnalazione del Commissario chiede nella sostanza un ulteriore rinvio per la redazione di un piano i cui presupposti paiono assai fragili. In particolare la stessa società, a fronte del possibile avvio di una trattativa con uno dei soggetti che avevano espresso interesse per l'acquisto dell'azienda, parla di *“rincorrere la prospettiva di ottenere da Polimex, [...], un'effettiva proposta irrevocabile di acquisto, per il corrispettivo indicato oggi, ossia euro 3.000.000,00 che costituirebbe un attivo sicuramente maggiore di quello rinvenibile con la liquidazione giudiziale”*.

Considerato che il voto era stato inizialmente fissato tra il 6 e il 10 novembre 2023 e che il decreto di apertura del concordato risale ad oltre un anno fa, che il Commissario esprime forti dubbi sia sulla capacità della società di mantenere il proprio equilibrio finanziario senza consumare risorse ulteriori, sia sulla effettiva possibilità che venga ottenuto, prima ancora che un accordo per la cessione di azienda ancora da



intraprendere, addirittura il rinnovo per le concessioni minerarie che di tale accordo costituirebbero l'oggetto, si reputa non accoglibile l'ulteriore richiesta di differimento che potrebbe - per le ragioni anch'esse evidenziate nella relazione - risultare dannoso per i creditori.

Ne consegue, ai sensi dell'art. 106 III comma CCII, la revoca del decreto di apertura depositato in data 12 maggio 2023.

Quanto alla sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale gli stessi sussistono, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII avendo la società SEDE in provincia di Genova;
- B) è stata proposta domanda di liquidazione da parte di soggetto legittimato, in particolare il Pubblico Ministero intervenuto ai sensi dell'art. 38 II comma CCII;
- C) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:
 - 1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
 - 2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
 - 3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00, anzi sottolineando nel proprio ricorso l'esistenza di passività per oltre 5 milioni di euro.



- ## CAUSE DELLA CRISI

Gli effetti della pandemia emergono con immediatezza dall'analisi dell'andamento dell'attività di impresa, atteso che i ricavi lordi delle vendite nel 2020 ammontavano a complessivi euro 2.493 milioni di euro mentre i corrispondenti ricavi negli esercizi successivi si sono ridotti ad euro 1.434 milioni nel 2021 e ad euro 1.041 milioni nel 2022.

Il fatturato nel settore farmaceutico (quello di maggior redditività dell'azienda) è passato da euro 2,3 milioni ad euro 0,12 milioni nel 2021. Il calo è chiaramente dovuto all'effetto della pandemia, in quanto la cliente Ipsen – uno dei principali partner commerciali di Polar - ha subito nel periodo la chiusura totale dei suoi stabilimenti e successivamente ha concentrato il suo core business, come del resto anche altre case farmaceutiche, nella produzione di farmaci antivirali.

Tale contrazione di ricavi ha poi generato una mancanza di liquidità, con conseguente incapacità di adempiere ai debiti scaduti, aggravata dal fatto che i fornitori hanno iniziato ad imporre pagamenti "alla consegna" nell'ambito delle strategie che gli stessi hanno dovuto attuare per fare fronte alle difficoltà sorte proprio in ragione del generale rallentamento delle attività commerciali disceso dalla pandemia.



che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

FISSA

per il giorno **20 novembre 2024 ore 11.00**

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decimo stanza n. 6), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;



ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA

f) il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

RICORDA AL CURATORE

che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30 gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla



